

Codice DB1105

D.D. 2 maggio 2012, n. 395

**Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. Decreto ministeriale 16 dicembre 2010. DGR n. 90-3800 del 27/04/2012. Approvazione della modulistica per la presentazione del progetto sperimentale per superfici vitate realizzate con un diritto di nuovo impianto.**

Il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM) abrogando, contestualmente, il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino. Tale percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo già contenute nel Reg. (CE) n. 479/2008.

Il Reg. (CE) 1234/2007, alla sezione IV bis, articolo 85 septies, stabilisce il regime transitorio dei diritti di impianto, reiterando al 31 dicembre 2015 il divieto di nuovi impianti e, conseguentemente, il regime autorizzatorio per i diritti di nuovo impianto e di reimpianto. Tuttavia lo stesso Regolamento, all'art. 85 nonies, prevede che gli Stati membri possano concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione.

Il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'OCM Vino, in ordine, tra l'altro, al potenziale produttivo. L'art. 60 fornisce alcune precisazioni in merito alle superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione sulla base di diritti di nuovo impianto:

- I produttori non possono commercializzare i prodotti ottenuti durante tutto il periodo della sperimentazione;
- i diritti di nuovo impianto sono concessi solo per il periodo di sperimentazione, al termine del quale i produttori devono estirpare a proprie spese le superfici sperimentali e, fino all'estirpazione i prodotti ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione;
- al termine della sperimentazione i produttori possono produrre vino commercializzabile dalle superfici sperimentali, purché provvedano ad acquisire i relativi diritti di reimpianto o di impianto concessi da una riserva.

Il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 9, prevede che il conduttore (produttore) che intenda procedere all'impianto di superfici vitate destinate a scopi di sperimentazione richieda la concessione di un diritto di nuovo impianto utilizzando apposite funzionalità del sistema di gestione dello Schedario viticolo. Tale diritto è concesso o rifiutato dalla Provincia competente per territorio, che ne dà comunicazione al conduttore. Il diritto concesso è inserito nel Registro informatico pubblico dei diritti. Il conduttore (produttore) che ha ottenuto la concessione del diritto è tenuto alla realizzazione dell'impianto secondo i termini e le modalità stabilite dalla Regione. I diritti non utilizzati nei termini previsti sono trasferiti alla riserva regionale.

La Regione Piemonte ha approvato con DGR 90-3800 del 27/04/2012 le linee guida per la realizzazione di superfici vitate a scopo di sperimentazione. Tra le altre cose le linee guida prevedono che la richiesta per la concessione del diritto, in forma di dichiarazione sostitutiva, venga presentata utilizzando il sistema informatico regionale SIAP.

A tal fine su SIAP è già stata predisposta la procedura informatica per tale richiesta ed è stato definito un modello di richiesta che tiene conto del contenuto delle disposizioni comunitarie, nazionale, regionali.

Le linee guida prevedono altresì che Il protocollo sperimentale venga compilato e sottoscritto da un organismo di ricerca che si assume la responsabilità scientifica della sperimentazione utilizzando la versione semplificata dello specifico modello, predisposto dal Settore Servizi Sviluppo Agricolo per

la presentazione di progetti nell'ambito del Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione.

Infatti, poiché su SIAP è già stata predisposta, a cura del Settore Servizi Sviluppo Agricolo la procedura informatica per la presentazione di proposte di progetti di ricerca, si ritiene opportuno utilizzare la stessa procedura ed il modello di proposta già predisposto, opportunamente semplificato e contenente il protocollo sperimentale, secondo quanto stabilito nell'allegato 1 che parte integrante della presente determinazione.

Tutto ciò premesso

## IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,  
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

### *determina*

1. di consentire la presentazione delle richieste per la concessione di un diritto di nuovo impianto a scopo di sperimentazione e del relativo progetto sperimentale, secondo le modalità specificate in premessa;
2. di approvare il modello di proposta di progetto di ricerca e del relativo protocollo sperimentale come specificato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli

Allegato

### **Presentazione della proposta di progetto sperimentale**

Le proposte dovranno essere predisposte e presentate, utilizzando la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione Piemonte nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP) selezionando la tipologia " Progetto sperimentale per superfici vitate realizzate con diritto di nuovo impianto", accessibile attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo: [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/ricerca\\_dimostrazione/index.shtml](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/ricerca_dimostrazione/index.shtml)

La presentazione di una proposta comporta l'iscrizione dell'Organismo di ricerca all'Anagrafe agricola del Piemonte presso la Direzione dell'Agricoltura o presso gli uffici competenti delle Amministrazioni provinciali.

Una volta fatto questo adempimento gli Organismi di ricerca potranno compilare la proposta on-line utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (alla sezione Sistema Piemonte - registrazione Imprese /Enti ).

Una proposta durante la fase di compilazione e presentazione deve superare tre fasi:

- "bozza": la proposta viene compilata dallo stesso richiedente utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte, completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente abilitato si effettua la stampa definitiva,
- "stampata": la domanda stampata deve essere sottoscritta da parte del richiedente, inviata al Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali, e trasmessa per via informatica,
- "trasmessa": con la proposta trasmessa si completa la fase di presentazione, solo se la proposta risulta essere in questa fase si considera effettivamente presentata (la stampa della proposta non è prova di presentazione della stessa ).

La proposta in forma cartacea dovrà essere presentata al Settore Sviluppo delle produzioni vegetali , utilizzando la stampa fornita dal SIAP.

### **Documentazione**

La proposta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :

- copia fronte retro del documento di riconoscimento del referente scientifico;
- protocollo sperimentale secondo lo schema seguente :
  1. obiettivo della sperimentazione;
  2. metodologia sperimentale adottata per l'impostazione dell'impianto;
  3. planimetria dell'impianto a scopo sperimentale;
  4. principali attività sperimentali condotte, comprensive dei rilievi previsti ai fini dei risultati attesi;
  5. durata del progetto sperimentale;
  6. calendario delle attività sperimentali, suddivise per annualità.

### **Richiesta di concessione del diritto di nuovo impianto destinato a scopi sperimentali**

Tale richiesta deve riportare nelle note il numero identificativo della proposta di progetto sperimentale.